



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
DI CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.

INDICE

CAPO I	
Disposizioni preliminari	3
CAPO II	
Costituzione	3
CAPO III	
Discussione	5
CAPO IV	
Votazione	7
CAPO V	
Chiusura	8
CAPO VI	
Disposizioni finali	8

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Disposizioni preliminari

1. Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Per quanto non disposto dagli stessi, è disciplinato dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

CAPO II

COSTITUZIONE

Articolo 2

Intervento, partecipazione ed assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea coloro che ne hanno diritto in base alla legge ed allo Statuto. È possibile intervenire mediante rappresentante in conformità alle previsioni dello Statuto, dell'art. 2372 c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili.
2. Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea sono indicati nell'avviso di convocazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea o comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima a norma di legge e di Statuto.
3. Possono partecipare all'Assemblea, senza alcuna formalità, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i Vice Direttori Generali, ove nominati, ed i Dirigenti della Società, nonché gli Amministratori, i Sindaci ed i Dirigenti delle Società del Gruppo.
4. Su invito del Presidente o di altro soggetto da questi incaricato, possono, altresì, prendere parte all'Assemblea, senza diritto di parola e di voto, i dipendenti della Società o delle Società del Gruppo ed altri soggetti (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: consulenti, professionisti, analisti finanziari, giornalisti qualificati¹, etc.) la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
5. Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto, rappresentanti della Società di Revisione, cui sia stato conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio.

¹ Per tali intendendosi giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri, e da reti radiotelevisive, italiane o estere.

6. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 4 e 5 del presente articolo, che dovranno previamente essere stati identificati e che potranno accedere nel luogo in cui si svolge l'Assemblea muniti di apposito tesserino e che dovranno prendere posto nello spazio loro riservato.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ed accesso ai locali della riunione

1. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno 1 (un') ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato della Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e l'eventuale comunicazione rilasciata da Intermediario abilitato relativa alle azioni possedute.
3. Coloro che sono stati autorizzati ad assistere all'Assemblea, ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, devono farsi identificare dagli incaricati della Società all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea, e se autorizzati all'accesso, debbono ritirare l'apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.
4. I Soci che, per qualsiasi ragione, intendano allontanarsi dai locali in cui si tiene l'adunanza sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire, anticipatamente, la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria generale.
6. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea ed apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, la persona designata a presiedere l'Assemblea ai sensi dello Statuto verifica l'esistenza dei quorum costitutivi prescritti e dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso contrario dichiara deserta l'adunanza trascorsi (i) trenta minuti dall'inizio dei lavori dell'Assemblea ordinaria o (ii) sessanta minuti dall'inizio dei lavori

dell'Assemblea straordinaria. Resta salva la facoltà di prorogare i termini in caso di necessità oggettiva.

2. Il Presidente, accertata la regolare costituzione, inizia i lavori assembleari dando lettura dell'ordine del giorno. Durante i lavori assembleari, il Presidente può farsi assistere da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti; l'assistenza del segretario può essere richiesta anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e possono avvalersi di apparecchi di registrazione soltanto per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il Presidente, per l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno ed al fine di rispondere alle domande effettuate in relazione a specifici argomenti, può farsi assistere dai soggetti, anche esterni, autorizzati a partecipare all'Assemblea.
4. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
5. Il Presidente può nominare due scrutatori scegliendoli tra i presenti.
6. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti, indicando, altresì, la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III

DISCUSSIONE

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione. In quest'ultimo caso, ciascun Socio ha diritto di opporsi alla modifica dell'ordine degli argomenti; sull'opposizione deciderà l'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I legittimati all'intervento in Assemblea e coloro che vi partecipano ai sensi dell'art. 2, comma 3, possono chiedere la parola su ciascun argomento posto in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. Queste ultime possono essere elaborate fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse. Gli interventi e le proposte devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi medesimi.
4. Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica.
5. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
6. Al fine di consentire il maggior numero di interventi possibile, di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e di concludere i medesimi in un'unica riunione, il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche. Prima della scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Da tale momento nessun Socio ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

Art. 7

Sospensione dei lavori

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8
Poteri del Presidente

1. Il Presidente può togliere la parola e, nei casi più gravi, procedere con l'allontanamento di partecipanti durante la fase di discussione, previo richiamo, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l'intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente; effettui un intervento non pertinente con l'argomento posto in discussione; pronunci frasi od assuma comportamenti sconvenienti od ingiuriosi; inciti alla violenza e/o al disordine; etc.).
2. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per assicurare un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

CAPO IV
VOTAZIONE

Art. 9
Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che sono stati eventualmente esclusi a norma dell'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. I provvedimenti di cui all'art. 8 comma 1, possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio del diritto di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.
3. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10
Votazione

1. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.
2. Il Presidente può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto e adotta le opportune misure per garantire l'ordinato svolgimento delle votazioni.

3. Ove l'esito della votazione non sia evidente, il Presidente può assumere i provvedimenti ritenuti necessari al fine di conferire certezza alle votazioni e, conseguentemente, verbalizzarne l'esito.
4. Qualora la nomina alle cariche sociali avvenga mediante votazione di liste presentate dai soci, lo Statuto Sociale ne disciplina modalità e termini. È fatta salva l'ipotesi di sostituzione di membri degli organi sociali che siano venuti a mancare in corso di mandato: nel qual caso la nomina avviene senza obbligo di presentazione di una lista.
5. La verifica formale dei requisiti della lista o/e delle liste spetta al Presidente il quale, prima della votazione, ne dà comunicazione all'Assemblea.
6. Le liste per le cariche sociali ed i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della società e sono resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'inizio della votazione.
7. Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, proclama i risultati dichiarando approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto Sociale. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto Sociale.

CAPO V

CHIUSURA

Art. 11

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Integrazioni

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e risoluzioni più opportune al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Art. 13
Modificazioni

1. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell'Assemblea ordinaria sulla base dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge.